



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Fratelli d'Italia

Il Presidente

Filippo Pietropaolo

**Al Presidente del Consiglio regionale
c/o il Settore Segreteria Assemblea e
Affari Generali**

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Filippo Pietropaolo, recante:

“Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie. Integrazione alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

Filippo Pietropaolo
Il Consigliere



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Fratelli d'Italia

Il Presidente

Filippo Pietropaolo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in argomento, al fine di fronteggiare la grave crisi economica che ha interessato il settore edilizio a causa della pandemia da Covid-19, si propone di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio già esistente, riducendo, da una lato, il consumo di nuovo territorio ad alto valore agricolo e/o naturalistico, e privilegiando, dall'altro, il risanamento e il recupero di aree degradate, la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.

Com'è noto, l'articolo 10 del decreto legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120/2020, ha modificato l'originaria definizione di ristrutturazione edilizia contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ricomprendendo come interventi di ristrutturazione edilizia, anche gli interventi rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Al riguardo, l'articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto rilancio), ha introdotto, per le finalità sopra richiamate, una detrazione pari al 110% delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia.

Quindi, per effetto della nuova formulazione di ristrutturazione edilizia contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico, possono beneficiare della detrazione del 110%, nonché degli altri incentivi previsti dalle normative nazionali e regionali già vigenti (sismabonus, ecobonus, superbonus), non solo gli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 21/2010, ma anche quelli previsti dal successivo art. 5, prima esclusi.

L'integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2010 ha, pertanto, lo scopo esclusivo di adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali intervenute per rilanciare la ripresa del settore edilizio in seguito alla grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19, al fine di estendere le agevolazioni elencate anche agli interventi di demolizione e ricostruzione eseguite nel territorio regionale.

Ciò comporterà la piena attuazione dei principi e delle azioni poste dalle leggi regionali 19/2002 (c.d. Legge urbanistica della Calabria) e della legge regionale n. 41/2011 (Norme per l'abitare sostenibile) in tema di rigenerazione urbana, intesa quale riduzione del consumo di suolo a favore della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente incentivandone la razionalizzazione e promuovendo la riqualificazione di aree urbane degradate.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Fratelli d'Italia

Il Presidente

Filippo Pietropaolo

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, l'integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2010 ha lo scopo esclusivo di adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali intervenute per rilanciare la ripresa del settore edilizio in seguito alla grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19, al fine di estendere le agevolazioni elencate anche agli interventi di demolizione e ricostruzione eseguite nel territorio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie. Integrazione alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)".



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Fratelli d'Italia

Il Presidente

Filippo Pietropaolo

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale	/	/	00,00
Art. 2	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale			00,00
Art. 3	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale			00,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
	00,00	00,00	00,00	
Totale				00,00



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Fratelli d'Italia

Il Presidente

Filippo Pietropaolo

Art. 1

(Integrazione all'articolo 5)

1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è inserito il seguente comma:
"4-quinquies. Gli interventi di cui al presente articolo, necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica e sull'accessibilità, nonché per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione


Il Consigliere